



Premessa

- I. Norme generali
- II. Svolgimento dell'attività
- III. Rapporti con l'utenza e la committenza
- IV. Rapporti con i colleghi
- V. Tutela della privacy
- VI. Sanzioni
- VII. Varie e finali

Premessa

Il presente Codice Deontologico deve essere osservato da tutti gli iscritti all'Associazione.

Il Codice ha lo scopo di normare il comportamento che devono seguire gli associati nell'esercizio della professione e sono comunque ispirate a principi di correttezza e professionalità.

Tali principi sono atti a garantire sia gli iscritti, sia l'utenza e la clientela all'instaurazione e lo svolgimento di un corretto rapporto di lavoro nello spirito di una collaborazione attiva.

Il Codice Deontologico E.Da.Fo.S. è stato redatto tenendo conto delle norme di legge e di autoregolamentazione vigenti a livello nazionale ed europeo; tuttavia si precisa che in caso di possibile futuro contrasto o conflitto tra il presente Codice Deontologico ed una norma di legge lo stesso sarà conseguentemente modificato per renderlo conforme alla legge.

Il Codice Deontologico sarà costantemente aggiornato ed all'occorrenza opportunamente modificato per renderlo conforme alle nuove normative che dovessero essere adottate, sia su base legislativa che volontaria, a livello nazionale ed europeo.

Il Codice Deontologico è parte integrante e vincolante dell'iscrizione all'E.Da.Fo.S. e prescrive le regole che gli iscritti ed i Soci dovranno rispettare per far parte dell'Associazione stessa.





i. Norme Generali

Art. 1

Il Codice Deontologico è l'insieme dei principi e delle regole cui deve riferirsi il formatore ed operatore della sicurezza nell'esercizio della professione, e che devono orientare le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui lo stesso si trova ad operare.

Il rispetto di tali regole è vincolante nell'esercizio della professione da parte degli iscritti all' E.Da.Fo.S.

Art.2

Il formatore ed operatore della sicurezza si pone al servizio delle persone, dei gruppi, delle associazioni, delle aziende, dei lavoratori e delle molteplici aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo di crescita attraverso la diffusione e la formazione alla cultura della sicurezza sul lavoro.

Art. 3

Nell'esercizio delle sue funzioni, il formatore sulla sicurezza non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti ed è consapevole della responsabilità sociale che, nell'esercizio della sua azione, può intervenire nella vita degli altri.

Il formatore ed operatore della sicurezza si assume piena responsabilità dei propri atti professionali e delle prevedibili dirette conseguenze.

Art. 4

Nell'esercizio della propria attività, l'operatore della sicurezza, si avvarrà dell'autonomia tecnico-professionale, sulla indipendenza di giudizio, sulle conoscenze, formazione ed esperienze proprie maturate nel settore e sulla coscienza del singolo, che ha il dovere di difendere la propria autonomia professionale da condizionamenti e pressioni.





II. Svolgimento dell'attività

Art.5

Il formatore ed operatore della sicurezza opera in rapporto di collaborazione professionale con aziende, imprese, associazione, Enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo, in forma libero professionale autonoma, singola, associata o tramite aziende, società di cui può essere titolare, socio, consulente, collaboratore, ecc...

Il comportamento del formatore e dell'operatore deve essere consono alla dignità professionale; in nessun caso abusa della sua posizione professionale.

Art.6

Il formatore ed operatore alla sicurezza è obbligato alla propria formazione continua per garantire prestazioni appropriate e di qualità all'utente e che induca:

- Maturità ed equilibrio per affrontare le complesse problematiche connesse all'attività da svolgere;
- Consapevolezza delle dinamiche personali nelle relazioni con gli utenti ed i clienti;
- Un alto livello di competenza tecnico-pratica, metodologica ed organizzativa;
- Impegno nella ricerca sul campo di intervento e nell'ambito didattico e scientifico;
- Promozione, sviluppo e divulgazione della propria esperienza.

Art. 7

Il formatore sulla sicurezza accetta il mandato professionale esclusivamente nei propri limiti ed il rapporto professionale ha carattere contrattuale nei rispettivi diritti e doveri.

Il formatore sulla sicurezza ha facoltà di avvalersi di altri collaboratori per completare e coadiuvare la propria attività, sempre che gli stessi siano iscritti all'Associazione;





In tal caso, il formatore risponderà dei propri collaboratori esattamente come per se stesso, così come costoro saranno tenuti a conoscere, applicare e rispettare il presente Codice Deontologico.

Il formatore sulla sicurezza è tenuto a far conoscere il proprio onorario al momento del contratto. Il formatore dovrà attenersi alle tariffe di mercato, locale ed aziendale.

Art. 8

Il formatore sulla sicurezza è tenuto a mantenere un adeguato livello di competenza e professionalità, ad aggiornarsi nella propria disciplina, specifica nel settore in cui opera; pertanto accetterà incarichi professionali solamente nella misura in cui abbia piena capacità di affrontarli.

Il formatore si impegnerà pertanto ad utilizzare metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Art.9

Il formatore sulla sicurezza accetta unicamente condizioni di lavoro che non contrastino con il presente Codice Deontologico.

Art. 9

Il formatore ed operatore sulla sicurezza valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di attendibilità e di validità delle informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; sulla base di tali risultati effettuerà un'analisi che metta in luce tutti gli aspetti derivanti esprimendo valutazioni e giudizi professionali sulla base della propria conoscenza ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Art. 10

Il formatore sulla sicurezza è tenuto al segreto professionale, dunque a mantenere la massima riservatezza sugli incarichi professionali affidatigli. Non deve rivelare notizie, fatti o informazioni apprese grazie al suo incarico professionale, né informare soggetti estranei a tale rapporto.





III. Rapporti con l'utenza e la committenza

Art. 11

Il formatore sulla sicurezza non utilizza il proprio ruolo per assicurare a se stesso a ad altri, indebiti vantaggi ed adotterà regole e comportamenti di condotta non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente.

Art. 12

Il formatore ed operatore sulla sicurezza si impegna a concordare preliminarmente all'avvio della sua attività il proprio compenso professionale e fornisce ai propri committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse.

Art. 13

Il formatore ed operatore sulla sicurezza si astiene dall'intraprendere o proseguire qualsiasi attività che possa interferire o ledere gli interessi dei propri assistiti.

Art. 14

Il formatore ed operatore sulla sicurezza eviterà di assumere comportamenti che creino commistioni tra vita privata e professionale che possano arrecare danni all'immagine sociale della professione.

IV. Rapporti con i colleghi

Art. 15

I rapporti tra i formatori ed operatori iscritti all'E.Da.Fo.S. devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.





Art. 16

Il formatore ed operatore della sicurezza appoggia e sostiene i colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del proprio rapporto di lavoro e la loro posizione, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Art. 17

Il formatore sulla sicurezza si impegna contribuire allo sviluppo della cultura della sicurezza, nel suo contesto, ed a condividere le proprie conoscenze, esperienze e tecniche, nell'ambito di specifiche azioni che E.Da.Fo.S., periodicamente promuoverà sul territorio nazionale.

Art. 18

Il formatore sulla sicurezza eviterà di esprimere pubblicamente giudizi negativi sui propri colleghi, relativamente alla loro formazione, competenza e risultati conseguiti nell'ambito della propria esperienza professionale, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Costituirà circostanza aggravante il formulare tali giudizi negativi per sottrarre contratti o clientela ai colleghi.

Qualora vengano ravvisati tali comportamenti, il formatore per la sicurezza è tenuto ad informare tempestivamente la direzione dell'E.Da.Fo.S..

v. Tutela della privacy

Art. 19

Il formatore ed operatore della sicurezza è tenuto a ricercare un valido equilibrio tra le esigenze di comunicazione ed informazione, i principi di trasparenza ed efficacia ed i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche.





Art. 20

Il formatore ed operatore della sicurezza si impegna a garantire che i diritti di informazione, di accesso e di partecipazione, qualora comportino il trattamento dei dati personali, trovino attuazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate e in particolare del diritto alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alle leggi ed ai regolamenti della normativa vigente.

Art. 21

Il formatore ed operatore sulla sicurezza è tenuto a garantire l'integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione, anche elettronici e multimediali, e si obbliga a mantenere riservate le informazioni e le notizie riguardanti i dati personali appresi durante lo svolgimento della propria attività. Tale obbligo deve essere osservato anche dopo la cessazione dell'attività.

vı. Sanzioni

Art. 22

I comportamenti e le condotte non conformi al presente Codice, nonché la violazione delle norme in esso elencate comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o pecuniarie, determinate caso per caso, ed in relazione alla gravità accertata, dai Soci fondatori dell' E.Da.Fo.S.

vII. Varie e finali

Art. 23

Gli iscritti all'Associazione, i Soci, le aziende e le imprese ad essi collegati o di riferimento, si impegnano ad operare in un regime di libera concorrenza, con la massima professionalità, lealtà e correttezza, e nel rispetto dello spirito associativo.





Art. 24

Gli iscritti all'Associazione, nonché i Soci, le aziende e le imprese ad essi collegati o di riferimento, si impegnano alla massima riservatezza ed al rispetto del segreto professionale in tutti i rapporti con i propri clienti, committenti o utenti.

Art. 25

Il compenso dovrà essere pattuito all'atto della sottoscrizione di un mandato e dovrà essere proporzionale all'investimento globale del cliente, committente o utente, e comunque consono ai servizi effettivamente erogati dal formatore od operatore sulla sicurezza.

Art. 26

Tutte le aziende o imprese aderenti all'associazione adottano il presente Codice Deontologico mutuando il ruolo professionale del singolo formatore ed operatore alle sicurezza con l'organizzazione propria dell'azienda nell'organizzare l'attività.

Il presente Codice Deontologico si ritiene **letto** ed **accettato integralmente** da tutti i formatori, i CFA (**C**entri di **F**ormazione **A**utorizzati Edafos) e dalle aziende ed in generale da tutti coloro che gravitano all'interno dell'Associazione E.da.fo.s.